

Remunerazioni ai vertici delle quotate sottoposte al voto dell'assemblea

TESTO UNICO FINANZA

In caso di esito negativo si deve adottare la politica approvata più di recente

Per i consulenti in materia di voto l'onere di una relazione annuale

Angelo Busani

Sulla Gazzetta Ufficiale 134 del 10 giugno 2019 è stato pubblicato il decreto legislativo 49 del 10 maggio 2019, preordinato a recepire nel nostro ordinamento le disposizioni della direttiva (Ue) 2017/828, che ha modificato la direttiva 2007/36/Ue (Shareholders' Rights Directive o Shrd) in tema di incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti.

Il decreto affronta argomenti eterogenei: in particolare, modifica l'articolo 2391 bis del Codice civile, in tema di operazioni con parti correlate, specificando il contenuto che deve avere la regolamentazione Consob in materia; modifica il Tuf (il Testo unico delle leggi in materia finanziaria, il Dlgs 58/1998) in tema di identificazione agli azionisti titolari di una partecipazione superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto; modifica il Tuf in tema di politica di remunerazione; modifica il Tuf al fine di consentire alle società emittenti di disporre di più tempo per rispondere alle domande pervenute prima dell'assemblea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Politica di remunerazione

Viene anzitutto modificato il Tuf in merito alla relazione sulla politica di remunerazione degli amministratori e dei manager di società quotate, le quali mettono a

disposizione del pubblico prima dell'assemblea di bilancio una relazione sulla remunerazione articolata in due sezioni.

La prima sezione illustra la politica della società in materia di remunerazione degli esponenti aziendali: al riguardo, è stato ampliato il perimetro dei soggetti rilevanti, includendovi i componenti degli organi di controllo. La seconda sezione illustra le voci che compongono la remunerazione di ciascun componente degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e, in forma aggregata, dei dirigenti con responsabilità strategiche.

La politica di remunerazione è sottoposta al voto dei soci; nel recepimento della direttiva, è stata modificata la natura del voto dei soci sulla prima sezione della relazione, prevedendo che tale voto abbia natura vincolante, in linea con quanto già disposto dalla discipli-

na speciale applicabile alle banche e alle assicurazioni. Qualora l'assemblea dei soci non approvi la politica di remunerazione la società continua a corrispondere remunerazioni conformi alla più recente politica approvata dall'assemblea o, in mancanza, può continuare a corrispondere remunerazioni conformi alle prassi vigenti.

L'assemblea delibera anche sulla seconda sezione della relazione: in tal caso la natura del voto è rimasta non vincolante, fatte salve le diverse previsioni applicabili a banche e assicurazioni, ma l'esito deve essere reso noto al pubblico dalla società.

La periodicità del voto sulla politica, che il vigente articolo 123-ter del Tuf prevede su base annua, viene resa coerente con la durata della politica stessa, entro il limite di tre anni. Un nuovo voto dei soci è peraltro richiesto in caso di modifiche della politica.

Consulenti in materia di voto

In capo ai consulenti in materia di voto è prevista la pubblicazione annuale di una relazione con informazioni sulle caratteristiche essenziali delle metodologie e delle fonti informative utilizzate nell'elaborazione di ricerche, consigli e raccomandazioni di voto e sulle procedure per garantire la qualità delle ricerche. La relazione contiene anche una descrizione delle modalità con cui si tiene conto delle specificità di ciascun mercato e delle politiche di voto applicate per ciascuno di essi. Inoltre, devono essere descritte le prassi di dialogo con gli emittenti oggetto delle ricerche, dei consigli o delle raccomandazioni di voto o con altri stakeholder e le politiche di prevenzione e gestione dei conflitti di interessi. La relazione illustra, infine, se il consulente in materia di voto aderisca a un codice di comportamento.